



COMUNE DI SCIACCA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

ORDINANZA SINDACALE

n. 43 del 21-07-2022

**OGGETTO : "GREEN VALLEY POP
FEST - 2022"**

*Divieto di somministrazione e/o vendita di
bevande alcoliche e non alcoliche in
bottiglie di vetro, in lattine e/o contenitori
similari, che possono costituire pericolo per
l'ordine e la sicurezza pubblica e causa di
pregiudizio per l'igiene pubblica ed il
decoro urbano.*

Il Responsabile del Settore

(Avv. F. Calia)

Il Responsabile del procedimento

(Com. dr. S. Navarra)

IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE/P.M.

- **Premesso** il giorno 24 luglio 2022, nel Comune di Sciacca e, più precisamente, sulla Piazza Scandalato, avrà luogo il festival/spettacolo musicale denominato "Green Valley Pop Festival (ex Summer Festival)" - 2022 ;
- **Considerato** che, nel corso dell'evento testè citato, l'abbandono sulle aree pubbliche, al di fuori dei contenitori per la raccolta all'uopo predisposti, di bottiglie di vetro e di contenitori di bevande di tipo simile, quali lattine, ecc., può costituire causa di degrado dei luoghi della festa con conseguente pregiudizio per l'igiene pubblica ed il decoro urbano ;
- **Ritenuto**, altresì, che la presenza nel luogo di svolgimento dell'evento e nei luoghi di sue immediate adiacenze di contenitori di siffatto genere può rappresentare pericolo per l'incolumità pubblica, in senso lato considerata ;
- **Attesa** l'esigenza di evitare che nell'area della manifestazione, come delimitata, possano avere accesso sostanze alcoliche e non alcoliche nei contenitori suddetti ;
- **Viste** le risultanze delle riunioni interforze che si sono tenute nel recente passato con le Autorità di P.S., nel corso delle quali sono state esaminate le problematiche di *safety* e di *security* connesse alle manifestazioni del genere di quella oggetto del presente provvedimento, con particolare attenzione all'individuazione delle misure di sicurezza da attuarsi in tale occasione a tutela della pubblica incolumità ;
- **Attesa** la necessità di assumere opportune iniziative di contrasto nei riguardi dei fenomeni e dei comportamenti in precedenza evidenziati, al fine di prevenire e scongiurare i possibili pregiudizi per il decoro urbano e per la civile convivenza che potrebbero derivarne ;
- **Atteso**, pure, che si rende necessario provvedere in merito anche per motivi di sicurezza urbana ;
- **Richiamata** la circolare prot.n. 555/OP/0001991/2017/1, a firma del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, diramata in data 7 giugno 2017, e successive integrazioni e precisazioni ;
- **Atteso** quanto previsto dal Codice penale, agli artt. seguenti :


- ✓ Art. 687 – Consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentita
- ✓ Art. 688 – Ubriachezza
- ✓ Art.689 – Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente
- ✓ Art.690 – Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
- ✓ Art.691 – Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza
- **Considerata** la necessità di assumere opportune iniziative di contrasto nei riguardi dei fenomeni e dei comportamenti in precedenza evidenziati, al fine di prevenire e scongiurare il grave pregiudizio per la sicurezza urbana e per la civile convivenza che potrebbero derivarne ;
- **Vista** la legge 24.11.1981 nr. 689 ;
- **Vista** la legge n.142/1990, così come recepita con legge regionale nr. 48/91;
- **Visto** il D.Lgs. n.267/2000 ;

PROPONE DI ORDINARE

- 1) Istituire per le attività commerciali in forma fissa e/o itinerante, sia su aree private che su aree pubbliche, il divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie di vetro, in lattine ed in contenitori similari, che possono arrecare danno e/o pericolo e/o molestia alle persone in occasione dello svolgimento della manifestazione denominata "Green Valley Pop Festival", e comportare altresì pericolo, in senso lato, per la pubblica incolumità come meglio specificato in premessa ;
- 2) Istituire l'obbligo per le attività commerciali in forma fissa e/o itinerante, sia su aree private che su aree pubbliche, di effettuare la somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche in bicchieri di carta e/o materiali similari, provvedendo altresì a collocare in prossimità degli ingressi delle attività medesime e/o del punto di somministrazione appositi contenitori per il conferimento e la raccolta dei materiali di risulta ;
- 3) Istituire il divieto, per tutti coloro che accedono all'area di svolgimento della manifestazione in questione, come delimitata, di portare con sé sostanze alcoliche sia in contenitori di vetro, di qualsivoglia tipologia, che di altro genere, nonché bevande non alcoliche in contenitori che, per loro tipologia, possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica ;
- 4) Le infrazioni alla presente Ordinanza, fatte salve le sanzioni penali che avessero a discendere da fatti costituenti reato e che saranno perseguiti in ossequio alle pertinenti disposizioni di legge, saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ai sensi dell'art.7 bis D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.
- 5) Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale nonché delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.


Sciaccia, li 25/2/2022

Il Responsabile del procedimento



 (Comm. Dr. S. NAVARRA)

Il Responsabile del 7^o Settore/PM



 (A. F. CALIA)



IL SINDACO

- VISTA** la superiore proposta avanzata dal 7° Settore/P.M., che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;
- VISTA** la legge n. 142/90 e ss.mm.ii., come recepita dalla L. R. n.48/91;
- VISTO** il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/00;
- VISTA** la L. R. n. 30/00 si revisione dell'ordinamento regionale delle AA.LL.;
- VISTO** l'O.R.EE.LL. approvato con L. R. 15/03/63 e ss.mm.ii.;
- ATTESA** la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

ORDINA

- 1) Istituire per le attività commerciali in forma fissa e/o itinerante, sia su aree private che su aree pubbliche, il divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie di vetro, in lattine ed in contenitori similari, che possono arrecare danno e/o pericolo e/o molestia alle persone in occasione dello svolgimento della manifestazione denominata "Green Valley Pop Festival", e comportare altresì pericolo, in senso lato, per la pubblica incolumità come meglio specificato in premessa ;
- 2) Istituire l'obbligo per le attività commerciali in forma fissa e/o itinerante, sia su aree private che su aree pubbliche, di effettuare la somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche in bicchieri di carta e/o materiali similari, provvedendo altresì a collocare in prossimità degli ingressi delle attività medesime e/o del punto di somministrazione appositi contenitori per il conferimento e la raccolta dei materiali di risulta ;
- 3) Istituire il divieto, per tutti coloro che accedono all'area di svolgimento della manifestazione in questione, come delimitata, di portare con sé sostanze alcoliche sia in contenitori di vetro, di qualsivoglia tipologia, che di altro genere, nonché bevande non alcoliche in contenitori che, per loro tipologia, possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica ;
- 4) Le infrazioni alla presente Ordinanza, fatte salve le sanzioni penali che avessero a discendere da fatti costituenti reato e che saranno perseguiti in ossequio alle pertinenti disposizioni di legge, saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ai sensi dell'art.7 bis D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.
- 5) Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale nonché delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale nonché delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza

DISPONE

- A. Che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza mediante le locali emittenti televisive e radiofoniche, nonché i locali Organi di stampa;
- B. Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - o Ufficio Stampa presso Ufficio di Gabinetto del Sindaco (anche all'indirizzo PEC : sindaco@comunedisgiacca.telecompost.it) ;
 - o Commissariato di P.S. di Sciacca – PEC : comm.sciacca.ag@pecps.poliziadistato.it;
 - o Compagnia Carabinieri di Sciacca – PEC : tag22574@pec.carabinieri.it
 - o Compagnia Guardia di Finanza Sciacca – fax 0925.21782.

AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 c.4 L. 241/90 e della L. 1034/71, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, con ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana.

Sciacca, li _____

IL SINDACO

(Dott. Fabio TERMINE)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che l'Ordinanza del Sindaco su estesa, ai sensi dell'art.11 della L.R. n. 44/91 e dell'art. 12 della L.R. n. 5/2011, è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 21 / 07 / 2022 al _____ / _____ / _____ con inserimento nel sito telematico dell'Ente (Re.pub.n. _____)

Il Responsabile della pubblicazione

Sciacca, li